



## Regolamento per l'uso del marchio di conformità

*Premesso che i marchi di conformità certificano la rispondenza dei requisiti della tenda alle norme tecniche in essi specificate ed indicate nella lettera di omologazione rilasciata da Assites, proprietaria dei marchi, la loro applicazione sarà conforme alla seguente normativa:*

**Art. 1** – L'omologazione viene data su richiesta dell'azienda interessata contro la presentazione del certificato tecnico rilasciato direttamente dal laboratorio prove con la descrizione analitica dei requisiti riscontrati sul modello esaminato. La lettera d'omologazione è necessaria in quanto costituisce riferimento indispensabile per l'utilizzo dei marchi.

**Art. 2** – Ogni marchio deve riportare l'indicazione (nome, sigla o numero) del modello testato, le misure in centimetri "fino a ... (larghezza) ... (sporgenza)" e il codice personale del produttore: l'uso del marchio è concesso soltanto per il modello in esso specificato.

**Art. 3** – Per altri modelli o per variazioni nel modello stesso è necessario chiedere di nuovo la verifica tecnica al laboratorio prove per avere una nuova omologazione da parte di Assites. Non vengono considerate variazioni del modello l'applicazione del motore in luogo dell'arganello, il tettuccio e la molla compensatrice.

**Art. 4** – Nel marchio è indicata la classe di riferimento del modello: di color oro per la classe 2 qualora tutti i requisiti non siano inferiori alla classe 2, color argento per tutti gli altri casi in cui la classe di ogni requisito è indicata nel contesto del marchio. Ogni azienda si assume la responsabilità del corretto riferimento come risulta dalla lettera di omologazione.

**Art. 5** – Il fabbricante, in base alle proprie conoscenze ed esperienze, sotto la sua responsabilità, per larghezze e/o sporgenze inferiori, deve indicare nel capitolato tecnico il numero dei supporti da impiegare e l'eventuale variazione del diametro del rullo avvolgitore. Il capitolato deve essere depositato in Assites unitamente alla domanda di prova per il laboratorio.

**Art. 6** – Un'azienda produttrice può vendere la completa armatura del suo modello omologato anche se privo del tessuto che sarà applicato dal destinatario, purché assemblato sulla base del capitolato tecnico depositato in Assites. In tal caso il marchio sarà quello del produttore/fornitore dell'armatura, ma resta inteso che l'assemblatore si rende responsabile di seguire i criteri di assemblaggio definiti nel capitolato tecnico con garanzia da rilasciare al fornitore.

**Art. 7** – La responsabilità della corretta applicazione del marchio è una, indivisibile e personale, attribuita al detentore dell'omologazione. Assites non concederà omologazioni a modelli il cui riferimento (nome, sigla o numero) possa ingenerare confusione tra produttori, a meno che non esista un accordo tra loro. Il fabbricante detentore dell'omologazione Assites si assume tutte le responsabilità derivanti sia dalla vendita diretta che da una indiretta distribuzione.

**Art. 8** – In presenza di un consorzio per la progettazione e produzione dello stesso modello già testato, tutte le aziende interessate debbono provvedere all'accesso nel Gruppo Certificazione ed alla copertura del costo di prova e di omologazione sulla base dei livelli economici determinati dal Comitato Direttivo. L'estensione della validità del certificato tecnico ai membri del consorzio deve essere autorizzata dal Comitato Direttivo su domanda del detentore dell'omologazione.

**Art. 9** – A richiesta degli interessati, Assites fornisce indicazioni nominative sulle aziende omologate.

**Art. 10** – Il marketing sul prodotto omologato è competenza della azienda detentrica del marchio. Tuttavia la riproduzione del marchio deve essere sempre collegata al modello testato. La riproduzione deve essere accompagnata dall'informazione, ben evidente, che il marchio è concesso ad una azienda associata Assites.

**Art. 11** - Il certificato del laboratorio prove è rilasciato ad uso riservato ed esclusivo dell'azienda: esso non può surrogare l'omologazione né può legittimare l'uso del marchio di conformità. Esso può invece legittimare l'applicazione del marchio "C.E."

**Art. 12** – Ogni abuso e qualsiasi inosservanza al presente regolamento sarà perseguito a norma di legge.

Ratificato dal Comitato Direttivo ASSITES il 18.04.2002

SOCIO

